

COPIA

ESECUZIONE IMMEDIATA



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

(PROVINCIA DI PALERMO)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

N. 8

DEL 03 APR. 2012

OGGETTO: "Adeguamento tariffe Tarsu anno 2012 e  
modifica art.18 del Regolamento Comunale".

L'anno duemiladodici il giorno TRE del mese di APRILE, alle ore 13,30, nella sede del Comune suddetto si è riunito il Commissario Straordinario, Dr. Antonio Garofalo, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Maria Cristina Sciajno.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, in ordine alla regolarità tecnica.

**DELIBERA**

Di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Avente ad oggetto:  
"ADEGUAMENTO TARIFFE TARSU ANNO 2012 E MODIFICA ART.18 DEL  
REGOLAMENTO COMUNALE"**

**Il Responsabile del Servizio**

**Su direttive del Commissario Straordinario**

**Premesso :**

- Che la Corte dei Conti Sezione di Controllo con deliberazione n.379 del 20/12/2011 ha disposto, fra l'altro l'acquisizione degli atti emanati da questo comune e relative all'adozione delle misure correttive necessarie per la predisposizione del Bilancio di Previsione che tenga conto delle risorse necessarie all'espletamento dei servizi essenziali, consentendo nel contempo il rispetto dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità;
- Che fra le manovre correttive già indicate alla Corte dei Conti era prevista l'adeguamento delle tariffe Tarsu, nonché la modifica dell'art.18 del regolamento comunale;
- Che al fine di procedere alla predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 è necessario provvedere a quanto sopra ;
- La lettera a) dell'art. 172 del d.lgs. 18/8/00 n. 267 stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni degli eventuali limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- Il comma 8, dell'art. 27 della legge 21/12/01 n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Ritenuto necessario reperire adeguate risorse proprie ed assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente al fine dell'equilibrio finanziario di parte corrente;
- Considerato che nei Comuni della Regione Siciliana l'organo competente per determinare la variazione delle tariffe dei tributi locali, ai sensi dell'art.32 lett.g.) L.142/90 come recepito in forma statica dall'art.1 della L.R.48/91, è il Consiglio Comunale; come statuito dal TAR Regionale della Sicilia, Palermo Sezione Prima, con la recente sentenza n.1150 dell'01 ottobre 2009;

- **Ravvisata**, nella materia de qua, la competenza del Consiglio Comunale quale organo cui spetta il potere di determinare la variazione delle tariffe e dei tributi locali;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.124 del 15/11/1994 e s.m.i ;
- **Richiamato** il comma 169 dell'art.1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 Dicembre 2006, n.296 pubblicata in G.U. n.299- supp.ord.n.244) che così recita: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- **Considerato** che, in base all'art.4, comma 2, lettera c, della L.R. 08/04/2010 n.9, i Comuni provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'art.49 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997 n.22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo le risorse necessarie e vincolandole a tale finalità;
- **Vista** la circolare dell'assessorato regionale siciliano dell'energia e dei servizi di pubblica utilità numero 1781/Gab dell'08.06.2010 la quale ribadisce l'obbligo per gli enti locali di garantire nel proprio bilancio l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in tal senso disponendo l'art. 21, comma 17, della l.r. n.19/2005 e che i costi da coprire non sono soltanto quelli risultanti dal contratto di servizio ma anche quelli generati dalla gestione che devono essere coperti dai Comuni interessati;
- **Dato atto** che, per tendere alla copertura integrale dei costi del servizio, si rende necessario stanziare, nel redigendo bilancio 2012 la maggiore somma di circa € 330.000,00;
- **Ritenuto** che, per salvaguardare gli equilibri di bilancio e in ossequio alla normativa ed alla circolare che precede, risulta necessario adeguare le tariffe TARSU per l'anno 2012 e procedere all'aumento del 30%, al fine di pareggiare i costi di gestione del Servizio di smaltimento con il gettito del relativo tributo;
- **Con delibera** di Consiglio Comunale n.30 del 31/05/2006 si è provveduto ad integrare l'art.18 del regolamento comunale in tema di Tarsu, prevedendo nel contempo la riscossione diretta ai sensi dell'art.52 del D.lgs 446/97 in aggiunta alla riscossione a mezzo ruolo;



- Rilevato altresì che l'art.18 disciplina l'emissione della cartella di pagamento da notificare al contribuente entro il 30/06 di ogni anno successivo al periodo cui si riferisce il tributo;

- Ritenuto, ai fini della liquidità di cassa e del pagamento del costo del servizio riferito all'esercizio di competenza in cui si manifesta l'obbligazione tributaria, di modificare l'art.18 di detto regolamento comunale, prevedendo l'emissione dell'avviso bonario, che precede la cartella di pagamento, da spedire al contribuente entro il 28/02 di ogni anno d'imposta cui si riferisce il tributo, fatta eccezione per l'anno 2012 la cui spedizione avverrà entro 30/11/2012;

### PROPONE

per le ragioni sopra esposte al Consiglio Comunale:

a) di adeguare le Tariffe TARSU a partire dall'anno 2012 applicando l'aumento del 30% come di seguito specificate:

1. CATEGORIA "A"	
Abitazioni privati ,attività di istituzione culturale, politiche e religiose	da € 2,32 ad € 3,01
2. CATEGORIA "B"	
Istituti di beneficenza ed assistenza	da € 1,41 ad € 1,83
3. CATEGORIA "C"	
Uffici pubblici	da € 2,49 ad € 3,23
4. CATEGORIA "D"	
Artigiani,industria, associazioni culturali, associazioni sportive	da € 5,64 ad € 7,33
5. CATEGORIA "E"	
Esercizi commerciali, alberghi, ristoranti,bar,cinema,uffici privati	da € 5,97 ad € 7,76
6. CATEGORIA "F"	
Banche, gabinetti medici, studi professionali, cliniche,articoli di lusso	da € 2,49 ad € 3,23

b) di modificare l'art.18 del regolamento comunale in tema di Tarsu approvato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 31/05/2006, prevedendo l'emissione dell'avviso bonario che precede la cartella di pagamento, da spedire al contribuente entro il 28/02 di ogni anno d'imposta cui si riferisce il tributo fatta eccezione per l'anno 2012 la cui spedizione avverrà entro il 30/11/2012.

c) di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva così da fare introitare al Bilancio Comunale, che vede momenti di difficoltà, le relative entrate.

Belmonte Li , 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA



*Patrizia Maida*

*[Handwritten signature]*

**PARERE**

Sulla presente proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30.

Belmonte Li, 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA



*Patrizia Maida*

*af*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
F.to Avv. M. C. Sciajno

Il Commissario Straordinario  
F.to Dott. A. Garofalo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al **19.04.2012**

Belmonte Mezzagno, li **04.04.2012**

Il Messo Comunale  
F.to A. Greco

Il Segretario Generale  
F.to Avv. M. C. Sciajno

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.  
Belmonte Mezzagno, li **23 APR. 2012**



Il Responsabile del Servizio AA. GG.  
D.ssa N. Casimano

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione:

X	E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal <b>04.04.2012</b> al <b>19.04.2012</b>
---	--

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **03.04.2012**

X	Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91 e s.m.i..
---	--

	Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.
--	--

Il Segretario Generale  
F.to Avv. M. C. Sciajno

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI  
INTERNI**

*Approvato con delibera n. 124 del 15.11.1994*

# SOMMARIO

## TITOLO I

### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1	Istituzione della tassa .....	Pag. 4
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa .....	Pag. 4
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusioni .....	Pag. 4
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo .....	Pag. 4
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione .....	Pag. 4

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6	Parametri .....	Pag. 4
Art. 7	Locali ed aree tassabili .....	Pag. 4
Art. 8	Locali ed aree non tassabili .....	Pag. 4
Art. 9	Computo delle superfici .....	Pag. 8
Art. 10	Tariffe per particolari condizioni di uso .....	Pag. 8
Art. 11	Agevolazioni e riduzioni .....	Pag. 8
Art. 12	Classificazione dei locali ed aree .....	Pag. 8
Art. 13	Tassa giornaliera .....	Pag. 10

## TITOLO III

### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14	Denunce .....	Pag. 10
Art. 15	Accertamento e controllo .....	Pag. 10
Art. 16	Riscossione .....	Pag. 8
Art. 17	Rimborsi .....	Pag. 10
Art. 18	Sanzioni .....	Pag. 10
Art. 19	Contenzioso .....	Pag. 10

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20	Disposizioni transitorie .....	Pag. 10
Art. 21	Abrogazioni .....	Pag. 10
Art. 22	Norme di rinvio .....	Pag. 10

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 Febbraio 1994, n.146, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n.507 e con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento..

ART. 2

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta il regime privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 90% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura pari al 80% della tariffa per distanze da 501 mt. e fino a 1000 mt.;
- in misura pari al 70% della tariffa per distanze da 1001 mt. e fino a 4000 mt.;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intera anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di trasporto quando, di fatto, detto servizio è attuato;

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e dalla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, e determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto all'ò sgravio o restituzione, su richiesta movimentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### ART.3

#### CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

### ART.4

#### PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONE

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistente nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento ed al regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso di cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 20%;
- studi dentistici: riduzione del 10%;
- lavanderie: riduzione del 20%;
- tipografie artigiane: riduzione del 20%;
- falegnamerie: riduzione del 20%

- pasticcerie - rosticcerie: riduzione del 10%.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### ART.5

#### SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui l'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, il rapporto al numero dei condomini.

- del 5% per i condomini da 2 a 6 alloggi;
- del 10% per i condomini da 7 a 15 alloggi;

Resta fermo l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali di multi proprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per i periodi inferiori a due mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

## ART. 6

### INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## ART. 7

### COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## T I T O L O I I

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

## ART. 8

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 9

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilimenti infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

— tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (anticamere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, camere, ripostigli, bagni, etc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc.) escluse le stalle ed fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

— tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.

— tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, trattorie, ristoranti, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi ed locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

— tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

— tutti i vani (uffici salescolastiche, biblioteche, anticamere, parlatoi) dei collegi, istituti di educazione privati, scuole di ogni ordine e grado;

— tutti i vani, accessori e pertinenze; così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

— tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi ur-

bani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale dasballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi giochi, e alle rispettive attività e servizi connessi; in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

#### ART. 10

#### LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici, o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### ART. 11

#### COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

#### ART. 12

#### TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia

ORIGINARIA o di VARIAZIONE indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti degli inquilini che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

#### ART. 13

#### AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%;
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%;

Sono esenti dalla tassa; oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiori ai 30 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli



con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs507/93;il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto,la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva é recuperata unitamente alla sanzione,interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### T I T O L O III

#### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

##### ART.16

##### DENUNCE

ART.16

Insoggetti tenuti,al pagamento della tassa hanno il'obbligo di presentare al Comune,entro il 20°Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o del detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassatività l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data d'inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

##### ART.17

##### ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs.

- Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.507/1993:
- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, e da rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici; da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
  - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

in caso di mancata collaborazione del contribuente o da altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

ART.18

RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali e suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto al ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART.19

RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto al ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria, o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritto al ruolo riconosciuta non dovuta per effetto dell'cessazione dell'occupazione o condizione dei locali o aree tassati, e disposte da Servizio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### ART.20

#### SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancanza esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs.507/1993.

#### ART.21

#### CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n.545 e dal D.Lgs. 31/12/1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Sicilia Sezione staccata di Palermo.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART.22

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art.2 comma 3, art.4 commi 2,4,5, art.5 comma 3, art.9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1.1.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art.13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 Settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1/1/95.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art.65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 Ottobre 1995 per l'applicazione dall'1° Gennaio 1996.

#### ART.23

#### ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### ART.24

#### NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni.